

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA

Il giudice dell'esecuzione

vista la richiesta di sospensione del procedimento esecutivo del creditore procedente nonché dal debitore e depositata in data 19/3/2025;
rilevato che tale richiesta deve ritenersi ammissibile perché presentata da tutti i soggetti legittimati nonché tempestiva atteso che è stata formulata oltre venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto;
considerato che il presente procedimento non è mai stato sospeso su istanza delle parti;
ritenuto che, per quanto precede, la istanza può essere accolta,

SOSPENDE

la esecuzione n. 117/2022 R.G.E. per la durata di 24 mesi;

AVVISA

che, qualora nel termine di 10 giorni dalla scadenza del termine, non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art. 630 c.p.c.;

AVVISA

che la richiesta di sospensione non potrà essere reiterata a pena di inammissibilità e che la sospensione sarà revocata su richiesta anche di una sola delle parti istanti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al professionista delegato e al custode, nonché per la pubblicazione dello stesso sul sito internet sul quale è pubblicata anche la relazione di stima del bene immobile.

Novara, 04/04/2025

Il giudice dell'esecuzione
dott. Veronica Zanin